



SEI ENERGIA
LUCE E GAS

PLICO CONTRATTUALE 2023

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

ACCORDO TRA LE PARTI PER LA DEROGA AL FORO COMPETENTE.

Con il presente accordo Sei Energia S.r.l., con sede legale in Potenza alla Via del Seminario Maggiore, 117, e il/la sig./ra. _____
nato a _____ (____) il ____ / ____ / ____
e residente in _____ alla Via _____
(legale rappresentante della _____ con sede legale in
_____ (____) alla Via _____)
così come previsto dall'art. 29 c.p.c., derogano al foro competente,

e si affidano in modo **ESCLUSIVO**,

per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto ovvero allo stesso collegato, al Foro di **Potenza**.

(Luogo, data)

SEI Energia S.r.l.

SEI ENERGIA Srl a s.u.

Il Presidente



Il cliente

(Timbro e firma leggibile)

ART. 1 - DEFINIZIONI

"ARERA": Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, autorità amministrativa indipendente che regola e disciplina il settore elettrico e del gas naturale; **"Parti"**: Congiuntamente SEI Energia s.r.l. ed il Cliente, che è la persona fisica o giuridica, che acquista il gas naturale e/o l'energia elettrica oggetto del presente Contratto per usi domestici e non domestici; **"Proposta contrattuale per l'attivazione dei servizi energetici"**: l'ora in poi **"Proposta contrattuale"**: è il documento con il quale SEI Energia s.r.l. propone al Cliente l'attivazione della fornitura dei servizi energetici; **"Offerta economica per i servizi energetici a mercato libero di SEI Energia s.r.l."** (di seguito **Offerta Economica**): allegata al presente Contratto, contiene le condizioni tecniche economiche per la fornitura dei servizi energetici; **"Accettazione della proposta contrattuale per l'attivazione dei servizi energetici"**: è il documento con il quale il Cliente accetta l'attivazione della fornitura dei servizi energetici proposta da SEI Energia s.r.l.; **"Contratto"**: il presente Contratto di somministrazione di gas e/o energia elettrica al Cliente, concluso nei e/o fuori dei locali commerciali di SEI Energia s.r.l.; **"Conferma del contratto"**: è, nel caso dei contratti conclusi attraverso forme di comunicazione a distanza, la comunicazione e/o documentazione fornita, anche mediante supporto durevole, dal venditore al Cliente finale al fine di acquisire un consenso informato in relazione alla conclusione del contratto da parte del Cliente finale; **"Contratto concluso fuori dei locali commerciali"**: qualsiasi Contratto tra l'agente ed il Consumatore concluso e sottoscritto fuori dalla sede o dagli uffici commerciali di SEI Energia s.r.l.; **"Addebito Diretto SEPA"**: è un servizio di incasso basato sulla sottoscrizione da parte del Cliente di un'autorizzazione ad addebitare direttamente in conto corrente (mandato) ed attivato da SEI Energia s.r.l. che - a seguito del mandato firmato dal proprio cliente - avvia la riscossione delle somme dovute attraverso la propria Banca; **"Bolletta sintetica"**: è il documento di fatturazione, valido ai fini fiscali, che viene reso periodicamente al Cliente e che riporta le informazioni relative ai consumi del Cliente, agli importi fatturati, alle modalità di pagamento, nonché altre informazioni utili per la gestione della fornitura; **"Consumi effettivi"**: sono i consumi di energia elettrica e/o gas attribuiti sulla base delle letture rilevate dal gruppo di misura ubicato presso il punto di fornitura nella titolarità del Cliente; **"Contratto di dispacciamento"**: Contratto stipulato con Terna S.p.A., per l'erogazione del servizio di dispacciamento e per la regolazione delle relative partite economiche; **"Contratto di Distribuzione"**: Contratto stipulato con il Distributore per l'erogazione del servizio di distribuzione sulla rete locale e la regolazione delle relative partite economiche; **"Distributore elettrico"**: è il soggetto esercente in regime di concessione l'attività di distribuzione locale di energia elettrica, alla cui rete è connesso il punto di prelievo del Cliente; **"Distributore Gas"**: è il soggetto esercente l'attività di trasporto locale del gas attraverso reti di gasdotti locali per la consegna al Cliente; **"Elementi di Dettaglio"**: sono le informazioni di dettaglio, contenute nella bolletta, relative agli importi fatturati, con l'indicazione dei prezzi unitari applicati per ogni voce di spesa e delle relative quantità, rese disponibili da SEI Energia s.r.l. su richiesta del Cliente; **"Fasce orarie"**: sono le seguenti fasce orarie, così come definite nella tabella 6 del TIV. F1 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00; F2 nei giorni dal lunedì ai venerdì dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00 e nei giorni di sabato dalle ore 7:00 alle ore 23:00; F3 nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 00:00 alle ore 7:00 e dalle ore 23:00 alle ore 24:00 e nei giorni di domenica e festivi tutte le ore della giornata; **"Fattura di chiusura"**: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas in essere tra SEI Energia s.r.l. e il Cliente e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal cliente finale; **"Fattura di periodo"**: è ogni fattura successiva alla prima emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra venditore e cliente finale; **"Fatturazione anomala di consumi"**: si definisce anomala la fattura o la somma delle bollette, successiva/e ad un blocco di fatturazione o relativa/e al medesimo periodo di riferimento dei consumi, qualora emessa/e con cadenza inferiore alla periodicità di fatturazione prevista per il Cliente dalla regolazione e di importo superiore al 150% dell'addebito medio delle bollette emesse negli ultimi dodici mesi nei seguenti casi: a) basata su dati di misura rilevati o stimati che faccia seguito ad altre bollette basate su dati rilevati o stimati; b) contenente ricalcoli qualora sia intervenuta una modifica dei dati di misura per lettura precedentemente errata o per ricostruzione dei consumi; c) contenente ricalcoli di importi precedentemente fatturati a seguito di una modifica delle componenti di prezzo applicate; d) emessa successivamente ad un blocco di fatturazione; e) emessa per prima successivamente all'attivazione della fornitura, con valori anomali rispetto all'autolettura comunicata dal cliente prima della fatturazione o contestualmente alla presentazione di un reclamo; **"Fornitura dei servizi energetici"**: è la fornitura di energia elettrica e/o di gas; **"Gruppo di misura"**: è la parte dell'impianto di alimentazione del Cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura dell'energia elettrica e/o del gas e per il collegamento all'impianto interno del Cliente. Il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati; **"Punto di riconsegna"** (l'ora in poi **"PDR"**): punto fisico in cui il gas viene consegnato dalla società di vendita e prelevato dal Cliente; **"Punto di prelievo"** (l'ora in poi **"POD"**): punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata dalla società di vendita e prelevata dal Cliente; **"Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità"**: azione finalizzata alla sospensione temporanea del servizio di distribuzione consistente nella chiusura da remoto o in loco del Punto di Riconsegna; **"Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna gas"** e **"Interruzione della fornitura di energia elettrica"**: azione finalizzata alla sospensione della fornitura attraverso l'azione diretta sull'alimentazione che alimenta l'impianto del Cliente; **"Ricalcolo"**: ricalcolo di consumi o corrispettivi già fatturati in precedenti bollette, quando: si rendono disponibili le letture ed i relativi consumi effettivi a seguito di precedenti bollette basate su letture e consumi stimati; si verifica una modifica dei consumi dovuta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad una ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore o ad un errore nel dato di lettura comunicato dal distributore; si verifica una modifica dei prezzi applicati; **"Servizio di Conciliazione"**: è l'organismo, istituito dall'Arera con deliberazione 260/2012/E/com del 21.06.2012, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra le parti contrattuali; **"Servizio di Default"**: è, in relazione al gas, il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore; **"Switching"**: in relazione all'energia elettrica, è la variazione dell'utente del dispacciamento relativo ad uno o più punti di prelievo associati al Cliente finale e in relazione al gas è la variazione dell'utente della distribuzione relativo ad uno o più punti di riconsegna; **"SII"**: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010; **"Sistema indennitario"**: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 5 (cinque) mesi di erogazione della fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, disciplinato dal TISIND; **"TERNA S.p.a."**: è la società responsabile dei servizi di trasmissione sulla rete ad alta e altissima tensione e del dispacciamento su tutto il territorio nazionale; **"Codice del Consumo"**: è l'insieme delle norme di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ss.mm.ii.; **"Codice di Condotta Commerciale"**: è l'insieme delle norme di cui all'Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com ss.mm.ii.; **"GDPR"**: è il General Data Protection Regulation, Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); **"TICO"**: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Testo Integrato Conciliazione, approvato con Delibera 209/2016/E/com ss.mm.ii. del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito www.arera.it in data 06 maggio 2016; **"TIF"**: è il Testo Integrato Fatturazione, approvato con Delibera Arera 463/2016/R/com ss.mm.ii. del 4 agosto 2016, pubblicato sul sito www.arera.it in data 5 agosto 2016; **"TIMG"**: è il Testo integrato morosità gas, approvato con Delibera Arera Arg/Gas n.99/11, ss.mm.ii. del 21 luglio 2011, Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas. Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato energia elettrica, pubblicata sul sito www.arera.it in data 29 luglio 2011; **"TIMOE"**: è il Testo

Integrato morosità elettrica, approvato con Delibera Arera 258/2015/R/com ss.mm.ii. del 29 maggio 2015, pubblicato sul sito www.arera.it in data 4 giugno 2015; **"TIQE"**: è il Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016 - 2023 approvato con Delibera Arera ARG/elt/46/2015 del 22 dicembre 2015 ss.mm.ii., pubblicata sul sito www.arera.it in data 22 dicembre 2015; **"TIQV"**: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale approvato con Delibera Arera ARG/com 413/2016 ss.mm.ii. del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito www.arera.it in data 22 luglio 2016; **"TISIND"**: è il Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, approvato con Delibera di Aera 593/2017/R/COM ss.mm.ii. del 3 agosto 2017 e pubblicata sul sito www.arera.it; **"TIVG"**: Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane approvato con Delibera Arera ARG/gas n. 64/09 ss.mm.ii. del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito www.arera.it in data 4 giugno 2009.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il contratto di fornitura ("Contratto") ha per oggetto: la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale, da parte di SEI Energia s.r.l. ("Fornitore") al Cliente finale. **2.2** Per l'esecuzione del Contratto SEI Energia s.r.l. concluderà i Contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione, nonché dispacciamento per la fornitura di energia elettrica e di trasporto e distribuzione del gas ed eseguirà quanto necessario, anche secondo quanto richiesto dal gestore di rete. Tali servizi cesseranno alla data di risoluzione del Contratto, per qualunque causa. **2.3** Sono impianti ed apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Contatore stesso. Sono invece del distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura del gas o dell'energia elettrica. **2.4** Secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.M. n. 37/08, in caso di nuova fornitura il Cliente, entro 30 giorni dall'avenuto allacciamento, è tenuto a consegnare al Fornitore copia della Dichiarazione di Conformità dell'impianto (esclusi i relativi allegati obbligatori) di cui all'allegato I del D.M. n. 37/08 o copia della Dichiarazione di Rispondenza ugualmente prevista dallo stesso Decreto (art.7, comma 6). Lo stesso obbligo è previsto a carico del Cliente: - per la fornitura di energia elettrica, nel caso di richiesta di aumento della potenza impegnata che: a) determini il raggiungimento di un livello di potenza impegnata uguale o superiore a 6 kW; b) oppure determini il raggiungimento di un livello inferiore, ma con interventi sui propri impianti; - per la fornitura di gas naturale, nei casi di variazione della portata termica di gas. In questi casi, il termine di 30 giorni entro il quale andrà consegnata copia della documentazione sopra indicata, decorre dall'esecuzione delle modifiche richieste. Qualora il Cliente non ottempererà nel termine di cui sopra, decorsi 30 giorni dall'avenuto allacciamento o dall'esecuzione delle modifiche richieste, il Fornitore e/o il Distributore competente ("Distributore") potranno sospendere la fornitura, secondo le procedure e i provvedimenti vigenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. **2.5** Il Cliente che, pur in presenza delle condizioni previste al precedente art. 2.4, lett. b) non procede con la consegna delle dovute dichiarazioni, né fornisce altra comunicazione al Fornitore sulla propria inadempienza, consentendogli così di sospendere la fornitura, rimarrà responsabile di ogni conseguenza di legge per l'insosservanza degli obblighi di cui al D.M. n. 37/08, e di ogni onere che dovesse derivare al Fornitore e/o Distributore per effetto delle violazioni della normativa, avvenute a loro insaputa. **2.6** Il gas e/o l'energia elettrica somministrati da SEI Energia s.r.l. dovranno essere utilizzati dal cliente esclusivamente per gli usi oggetto del contratto in relazione al POD/PDR indicati nel modulo contrattuale. È fatto divieto al cliente di cedere l'energia elettrica o il gas naturale a terzi mediante deviazioni o altri metodi di consegna. **2.7** Il cliente si impegna a comunicare a SEI Energia s.r.l. ogni variazione relativa ai dati riportati nel modulo contrattuale (quali, ad esempio, numero di Telefono, residenza, variazione amministratori, email ecc.).

ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

3.1 Nel caso di contratti conclusi nei e/o fuori dai locali commerciali, il Contratto si conclude con l'accettazione da parte di SEI Energia s.r.l. della Proposta contrattuale del Cliente. **3.2** Con riferimento alla fornitura di gas, se il Contratto è concluso da un Cliente per il quale il Distributore competente ha in precedenza eseguito uno o più interventi di interruzione dell'alimentazione, anche in relazione ad un PDR diverso da quello per il quale richiede l'attivazione, l'attivazione della fornitura è subordinata, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del TIMG e ss.mm.ii., al pagamento, da parte del Cliente, degli importi dovuti. **3.3** SEI Energia s.r.l., ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del TIMG e ss.mm.ii., ha facoltà di revocare l'attivazione della fornitura di gas; a tal fine, il Distributore competente comunicherà a SEI Energia s.r.l. le seguenti informazioni: a) se il PDR risulta chiuso per morosità; b) il mercato di provenienza del Cliente; c) l'accessibilità o meno del PDR; d) le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata da SEI Energia s.r.l.; e) le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata da SEI Energia s.r.l. **3.4** SEI Energia s.r.l., ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del TIMOE e ss.mm.ii., ha facoltà di revocare l'attivazione della fornitura di energia elettrica; a tal fine, il Distributore competente comunicherà a SEI Energia s.r.l. le seguenti informazioni: a) se il POD risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il medesimo POD sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; c) il mercato di provenienza del punto; d) le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di attivazione; e) le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata da SEI Energia s.r.l.

3.5 Qualora, in seguito al ricevimento delle informazioni di cui ai commi 3.3 e 3.4, SEI Energia s.r.l. eserciti le facoltà ivi previste, la Proposta contrattuale si intende revocata e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno. **3.6** Se il Cliente richiede una voltura e/o un subentro su un POD e/o PDR sui quali sussistono morosità pregresse, SEI Energia s.r.l. inviterà il Cliente a presentare una Dichiarazione di estraneità al debito del precedente intestatario con indicazione della data dalla quale il richiedente ha la disponibilità dell'immobile e del relativo titolo. A tale dichiarazione dovrà essere sempre allegata la documentazione attestante il titolo. Solo nel caso in cui esperte le verifiche di competenza si accerti che le morosità pregresse non siano riconducibili al precedente intestatario, ma al cliente richiedente la voltura e/o il subentro, i casi in cui questi è erede del precedente intestatario, la stessa verrà eseguita previo saldo dei pagamenti insoluti. **3.7** Il Contratto ha esecuzione con l'attivazione della somministrazione, secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente e la data di inizio della fornitura sarà riportata nelle fatture. Nel caso di switch, le somministrazioni iniziano entro la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto e sono subordinate al buon esito della procedura di cambio fornitore di cui ai precedenti artt. 3.3 e 3.4, e la data di inizio della somministrazione sarà indicata da SEI Energia s.r.l. al Cliente nella comunicazione di accettazione della proposta di contratto (inviata su supporto cartaceo o tramite e-mail).

ART. 4 - DURATA, RINNOVO, DISDETTA, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

4.1 Il contratto ha una durata di dodici mesi, tacitamente rinnovabile salvo disdetta inviata da ciascuna delle parti all'altra mediante raccomandata con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla data di scadenza del contratto, dalla data di decorrenza dell'avvio della somministrazione che avverrà entro le tempistiche indicate dal Fornitore. **4.2** Per la fornitura di gas e/o di energia elettrica in BT, nel caso in cui il Cliente intenda cessare la fornitura può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di un mese come previsto all'art. 6.2 dell'Allegato A alla delibera ARERA 302/2016/R/COM e ss.mm.ii. mediante lettera raccomandata a/r da inviare a SEI Energia s.r.l. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di recesso. Il recesso si considera efficace a tutti gli effetti solo ed esclusivamente con l'apposizione dei sigilli al contatore da parte del personale autorizzato dal Distributore. A tal fine, nel caso di contatori non accessibili, il Cliente finale dovrà consentire al Distributore, entro la data di scadenza del termine di preavviso, la lettura del contatore per rilevare l'ultimo consumo, nonché la chiusura/rimozione del contatore. Il Fornitore provvederà a trasmettere al Distributore la richiesta del Cliente finale nel rispetto dei termini ad esso imposti dalla vigente regolazione. Parimenti il Distributore è tenuto a provvedere nel

rispetto dei termini ad esso imposti dalla delibera ARERA ARG/gas120/08 e ss.mm.ii [pubblicata in GURI n. 258 SO 245 del 4.11.2008] per la fornitura di gas e nel rispetto dei termini ad esso imposti dalla delibera ARERA ARG/elt 198/11 ss.mm.ii. per la fornitura di energia elettrica. Nel caso in cui le descritte attività di lettura/chiusura/rimozione del contatore non venissero consentite o comunque non eseguite per fatto imputabile al Cliente stesso, il recesso non potrà considerarsi efficace. Con riferimento alla sola fornitura di energia elettrica l'operazione di apposizione dei sigilli al contatore elettronico, se possibile, potrà avvenire virtualmente, anche per via telematica. Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato A alla delibera 302/2016/R/com e ss.mm.ii. Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso. **4.3** Il Fornitore, in ogni caso, mediante raccomandata a/r, può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dando un preavviso di sei mesi. Il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente della comunicazione di recesso. **4.4** Sia nel caso di disdetta sia nel caso di recesso, la fatturazione dei consumi si conclude con l'emissione dell'ultima bolletta/fattura a seguito dell'apposizione dei sigilli al contatore o dell'interruzione della fornitura da esterno o, nel caso di subentro di altro Fornitore, con l'acquisizione a sistema della data e della lettura del contatore comunicata dal Distributore. **4.5** La riattivazione del contatore, quando lo stesso sia stato chiuso e sigillato, potrà essere effettuata esclusivamente dal Distributore e solo dopo che sia stato perfezionato un nuovo contratto di vendita. In difetto di ciò, il consumo di energia elettrica e/o di gas sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge. **4.6** Qualora, nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di messa in mora, il Cliente non abbia provveduto a porre rimedio alle inadempienze allo stesso contestate, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., con comunicazione scritta indicante termini e modalità, potrà risolvere il contratto qualora le inadempienze contestate, sia nel caso di somministrazione di energia elettrica, sia nel caso di somministrazione di gas, siano relative a: a) mancato pagamento delle fatture ovvero mancata prestazione e/o ricostituzione del deposito cauzionale e/o garanzia; b) impedimento all'accesso ai misuratori per effettuare operazioni sugli stessi (lettura, apertura, disalimentazione, operazioni di manutenzione etc.) c) autoletture mendaci; d) mancata comunicazione di affitto o vendita dei locali; e) condizioni di sicurezza mancanti; f) prelievi fraudolenti di energia elettrica e/o di gas; g) nel caso di imprenditore o persona giuridica, fallimento o inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa; h) mancata comunicazione di operazioni o variazioni societarie (trasferimento di ramo d'azienda, fusione, scissione, trasformazione della ragione sociale ecc.); i) il decesso del titolare della fornitura non seguito da stipula di un nuovo contratto di somministrazione; l) sub-fornitura di gas e/o di energia elettrica; m) mancata integrazione della documentazione richiesta essenziale ai fini contrattuali; n) nel caso di persona fisica, iscrizione nel registro dei protesti. **4.7** La manomissione o alterazione dolosa dei misuratori, dei sigilli o dei contrassegni comporta la risoluzione di diritto del contratto. **4.8** Per la somministrazione di energia elettrica costituiscono inoltre cause di risoluzione del contratto di somministrazione da parte del Fornitore: • la risoluzione dei contratti di trasporto e/o dispacciamento di cui al successivo art. 12; • la risoluzione del rapporto contrattuale tra il Fornitore e l'utente del trasporto e del dispacciamento, secondo le previsioni del comma 16.2 Allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/COM del 29 Maggio 2015 e ss.mm.ii [pubblicata sul sito internet www.arera.it], qualora dal contratto di fornitura con il Cliente risulti che il Fornitore non sia anche utente del trasporto e del dispacciamento. In tal caso: a) il contratto di somministrazione con il Cliente sarà eseguito in coerenza con i termini, oggetto di successiva comunicazione, in coerenza con quanto stabilito all'Allegato B alla delibera ARERA 487/2015 e ss.mm.ii.; b) la somministrazione verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dell'esercente la salvaguardia; • l'esecuzione dell'interruzione della fornitura di energia elettrica ai sensi dell'articolo 9 Allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/COM del 29 Maggio 2015 e ss.mm.ii. **4.9** Per la somministrazione di gas costituiscono inoltre cause di risoluzione del contratto di somministrazione da parte del Fornitore: • la risoluzione del rapporto contrattuale di distribuzione tra il Distributore ed il Fornitore secondo le previsioni di cui al par. 13 del Codice di rete tipo di distribuzione gas [Delibera ARERA 108/2006 e ss.mm.ii pubblicata in GURI n. 153 SO n.158 del 4 Luglio 2006]; • la risoluzione del rapporto contrattuale tra il Fornitore e l'utente del servizio di distribuzione, secondo le previsioni dell'art. 27 bis della delibera ARERA 138/04 e ss.mm.ii [pubblicata sul sito internet www.arera.it], qualora dal contratto di fornitura con il Cliente risulti che il Fornitore non sia anche utente del servizio di distribuzione. In tal caso: a) il contratto di somministrazione con il Cliente sarà eseguito in coerenza con i termini, oggetto di successiva comunicazione, previsti dall'art. 27 bis della delibera ARERA 138/04 e ss.mm.ii.; b) la somministrazione verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell'ambito dei servizi di ultima istanza; - l'esecuzione dell'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna ai sensi dell'articolo 11 della Delibera ARG/gas 99/11e ss.mm.ii. [pubblicata sul sito internet www.arera.it].

ART. 5 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

5.1 Il Cliente, qualora il contratto sia concluso fuori dai locali commerciali, potrà esercitare il diritto di ripensamento senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, anche con riferimento ad una sola somministrazione, entro i quattordici giorni successivi alla data di perfezionamento del contratto, come di seguito specificato. Il cliente può esercitare il diritto di ripensamento comunicandolo a SEI Energia s.r.l. ai canali di contatto di cui all'art. 20. Ai sensi del codice del consumo, rimane in capo al cliente l'eventuale onere di dimostrare di aver correttamente esercitato il diritto di ripensamento. **5.2** La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura rispetto alle normali tempistiche previste. Il cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti e, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al venditore gli importi relativi ai costi sostenuti, così come disposto dall'art. 9 dell'Allegato A della Delibera 366/2018/R/COM dell'ARERA e ss.mm.ii. [Codice di condotta Commerciale]. **5.3** Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, ai sensi dell'art. 9.5 dell'Allegato A della Delibera 366/2018/R/COM dell'ARERA e ss.mm.ii. [Codice di condotta Commerciale], la fornitura: a) è garantita, nei casi in cui non sia stata avviata da parte di SEI Energia s.r.l., nei cui confronti è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente venditore, qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto, ovvero dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela, nel caso di fornitura elettrica, o il servizio di fornitura di ultima istanza, nel caso di fornitura gas, per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente; b) è avviata da SEI Energia s.r.l. per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente.

ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE DI PAGAMENTO

6.1 Qualora il pagamento non avvenga attraverso procedura SDD, SEI Energia s.r.l. si riserva la facoltà di richiedere al Cliente di versare, anche ai sensi dell'art 1461 c.c., con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale, a garanzia di ciascuna fornitura. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura SDD. Tale somma è calcolata in misura pari a quanto previsto rispettivamente: per il gas, nella Delibera n. 229/01 dell'ARERA e ss.mm.ii. contenente "Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai Clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della Legge 14 novembre 1995, n. 481" e ss.mm.ii.; per l'energia elettrica, nella Delibera n. 200/99 avente per oggetto la "Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a Clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12 lett. h) della Legge 14 novembre 1995 n. 481" e ss.mm.ii. L'ammontare del deposito cauzionale è

subordinato alle variazioni disposte dall'ARERA o da diversa autorità competente; tali disposizioni saranno vincolanti per il Cliente anche dopo la conclusione del Contratto. Per la fornitura di cui il deposito è fissato in base alla fascia di consumo, l'importo potrà essere rivisto anche qualora i consumi annui successivi all'inserimento in tale fascia varino, anche per un solo anno, in una misura che eccede in più o in meno quella prevista dalla Delibera n. 229/01 e ss.mm.ii. art 17.1-b [attualmente pari al 20%]. Per le forniture elettriche, il cui deposito è fissato in base alla potenza contrattualmente impegnata, l'importo potrà essere rivisto qualora il Cliente chieda la modifica della potenza. In caso di tali variazioni, il Fornitore, dopo aver dato comunicazione al Cliente, potrà addebitare accreditare allo stesso l'importo necessario ad adeguare il deposito. **6.2** Qualora il Fornitore lo richieda esplicitamente, a seguito di ritardi nei pagamenti delle fatture o in relazione a verifica di affidabilità, il Cliente è tenuto a rilasciare un deposito cauzionale ovvero una fidejussione bancaria contenente la clausola, in caso di escussione, "a prima richiesta", fino alla concorrenza massima di un importo pari ad un quadrimestre di fornitura. La predetta garanzia potrà inoltre essere richiesta da SEI Energia s.r.l. nel caso di Clienti sottoposti ad una procedura concorsuale (amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa). SEI Energia s.r.l. potrà sempre richiedere al Cliente l'integrazione del deposito cauzionale già versato o della predetta fidejussione. Tale importo dovrà essere versato dal Cliente entro il termine indicato nella relativa fattura o all'atto della sottoscrizione del contratto. Se durante la fornitura l'importo del deposito viene trattenuto in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente dovrà ricostituirlo entro il termine indicato nella relativa fattura. **6.3** L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati ad esclusione della fattispecie indicata al comma 6.2 in cui il deposito è da intendersi infruttifero, con la fattura di chiusura del Contratto, sempre che non sia trattenuto, in tutto o in parte, a saldo di eventuali fatture insolute. In ogni caso, la restituzione avverrà solo dopo la verifica dei pagamenti.

ART. 7 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

7.1 Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione dei dati personali, il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa allegata. L'informativa al trattamento dei dati resa ai sensi della norma è sempre disponibile, nella versione aggiornata, sul sito internet di SEI Energia www.seienergia.it, alla sezione "informativa privacy".

ART. 8 - INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO

8.1 Saranno recepite nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle presenti clausole o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmente. **8.2** Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso minimo di 60 giorni solari rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto. **8.3** Si consente fin d'ora la facoltà di cessione del Contratto da parte del Fornitore previa comunicazione di preavviso al Cliente Finale, senza aggravio di costi e garantendo comunque il mantenimento degli stessi termini e condizioni disciplinati dal presente contratto. La cessione sarà efficace dalla ricezione della relativa comunicazione inviata. **8.4** In applicazione dell'art. 13 dell'Allegato A della Delibera 366/2018/R/COM dell'ARERA e ss.mm.ii. [Codice di condotta Commerciale] il Fornitore può modificare unilateralmente le Condizioni Tecniche Economiche e le condizioni contrattuali in caso di un giustificato motivo; in tal caso il Fornitore dovrà darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica e dovrà rispettare un preavviso minimo di 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Inoltre, in applicazione dell'art. 14.1 e ss.mm.ii. della predetta Delibera, in caso di mancato rispetto del termine di 3 mesi, SEI Energia s.r.l. corrisponderà al cliente un indennizzo pari a 30 Euro. Il Cliente potrà comunque recedere senza oneri, nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.

ART. 9 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI GAS E ENERGIA ELETTRICA

9.1 La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. In conformità con il D.M. 37/2008 per la sicurezza degli impianti, il Cliente è responsabile della corretta conservazione e dell'integrità del Contatore Gas e/o Elettrico e dell'eventuale manomissione, salvo eventi indipendenti dalla volontà del Cliente e comunque a lui non imputabili. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore Gas e/o Elettrico in caso di difettoso funzionamento del Contatore Gas e/o Elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore Gas e/o Elettrico e dovrà permettere a questi ultimi l'accesso al loro impianto.

ART. 10 - SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE PER CAUSE NON IMPUTABILI A SEI ENERGIA S.R.L., FORZA MAGGIORE

10.1 In caso di lavori programmati sulle Condotte, il Distributore Gas può sospendere l'erogazione del servizio di distribuzione. Non è riconosciuto alcun indennizzo o risarcimento per il Cliente per la sospensione programmata o per la riduzione o sospensione dell'erogazione del Gas da parte del Distributore Gas per caso fortuito o per causa di forza maggiore, ai sensi degli artt. 49.1, lettere a) e b), e 51 della Delibera ARERA 574/2013/R/gas e ss.mm.ii.; in ogni caso tali sospensioni non potranno costituire motivo per il Cliente di risoluzione del Contratto. La trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidati alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribuzione fino al POD del Cliente è di competenza del Distributore Elettrico. SEI Energia s.r.l. non è pertanto responsabile ad alcun titolo in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica al POD, salvo che dipendano da fatti imputabili a SEI Energia s.r.l. Tali problemi tecnici afferiscono esclusivamente ai rapporti tra Cliente e Terna S.p.A. e/o Distributore Elettrico [ad esempio, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzioni della continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del PDR/POD del Cliente alla rete elettrica]. SEI Energia s.r.l. si impegna comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. In ogni caso, SEI Energia s.r.l. non è responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica o gas naturale, causati da eventi naturali, caso fortuito, eventi socio-politici o atti vandalici, leggi, provvedimenti di pubblica autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla somministrazione, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio controllo, compresa l'indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica e Gas a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il Cliente di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa dell'inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempimenti di SEI Energia s.r.l.

ART. 11 - CONDIZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE E RESPONSABILITÀ [disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di energia elettrica]

11.1 L'energia elettrica viene somministrata dal Fornitore utilizzando la rete nazionale di trasmissione e quella di distribuzione locale secondo le caratteristiche dei punti di riconsegna, con le relative tensioni e la frequenza di 50 Hz. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica (tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, etc.) atengono ai rapporti tra Cliente e Distributore Locale. **11.2** Qualora non diversamente specificato nelle Condizioni Tecniche Economiche, i periodi di somministrazione e le fasce orarie sono quelle definite nell'Allegato A, delibera ARERA 156/07 e ss.mm.ii. [pubblicata in GURI n. 161 del 17.7.2007]. L'insieme delle ore appartenenti alle fasce F2 e F3 è anche denominato fascia "F23". Qualora non sia diversamente specificato nelle Condizioni Tecniche Economiche, le ore ivi indicate come "Picco" e "Fuori picco" sono le seguenti: per ore "Picco" s'intendono

tutte le ore dell'anno comprese tra le 8.00 e le 20.00 dei giorni dal lunedì al venerdì; per ore "Fuori picco" s'intendono tutte le ore dell'anno dalle 20.00 alle 8.00 dal lunedì al venerdì e dalle 0.00 alle 24.00 del sabato e domenica e festivi. Le ore verranno determinate convertendo le fasce orarie F1, F2 ed F3 definite nell'Allegato A, delibera ARERA 156/07 e ss.mm.ii. sulla base delle ore annue, utilizzando l'algoritmo: Picco = F1+0,12*F2 e "Fuori picco" = F3+0,88*F2.

ART. 12 - MANDATO ALLA STIPULA DEI CONTRATTI DI CONNESSIONE, TRASPORTO E DISPACCIAMENTO (disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di energia elettrica)

12.1 Il Fornitore si riserva di provvedere alla stipula dei contratti previsti dal presente articolo anche per il tramite di soggetti terzi. La fornitura di energia elettrica presso il Punto di prelievo del Cliente avviene tramite i servizi di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e misura forniti dal Distributore e da Terna S.p.A. A tal fine, con la sottoscrizione della richiesta di fornitura, il Cliente conferisce al Fornitore o suo delegato: a) mandato senza rappresentanza affinché lo stesso provveda a stipulare con il Distributore un contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica (Contratto di Trasporto), impegnandosi a prestare tutta la collaborazione necessaria, a fornire i documenti e informazioni utili a tale scopo e a sottoscrivere le condizioni tecniche del contratto di trasporto fornite dal Distributore locale; b) mandato senza rappresentanza per stipulare il contratto di dispacciamento con Terna S.p.A. (Contratto di Dispacciamento), ai sensi della delibera ARERA 9 giugno 2006, n. 111/06 e ss.mm.ii.; c) mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del contratto di connessione allegato al Contratto di Trasporto. **12.2** Il Cliente è tenuto a versare al Fornitore gli importi necessari per l'adempimento delle obbligazioni che il Fornitore ha assunto in esecuzione dei mandati suddetti. In particolare, il Cliente riconoscerà al Fornitore il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni dall'Allegato C della Delibera ARERA 654/2016/vee e ss.mm.ii., ivi compresa la componente CTS ai sensi della delibera ARERA 247/04 e ss.mm.ii., nel caso in cui addebitata al Fornitore dal Distributore. Inoltre, il Cliente riconoscerà a SEI Energia s.r.l., per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente tramite SEI Energia s.r.l., un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A della Del. ARERA 301/12 e ss.mm.ii., attualmente pari a 23 € IVA esclusa, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente, oltre a qualsiasi altro onere richiesto dal Distributore Elettrico per prestazioni richieste dal Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Attivazione, disattivazione della somministrazione, Voltura, variazione di potenza di una somministrazione già attiva). Il suddetto contributo sarà applicato anche ai Clienti con contratti di fornitura nel mercato libero. **12.3** I mandati conferiti dal Cliente al Fornitore sono, esclusivi e irrevocabili, e cessano alla data di risoluzione, per qualsivoglia causa, del presente Contratto.

ART. 13 - MODALITÀ DI PRELIEVO E MODALITÀ DI UTILIZZO DEL GAS (disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di gas naturale)

13.1 Il gas fornito è composto da gas naturali costituiti essenzialmente da metano. Per motivi di sicurezza, il gas è fornito opportunamente odorizzato. **13.2** La fornitura viene concessa per gli usi dichiarati dal Cliente ai fini della conclusione del Contratto nei limiti della portata richiesta; non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata e nel caso in cui essi abbiano luogo il Cliente risponderà di tutti i danni causati. **13.3** La somministrazione del gas può essere richiesta per le categorie d'uso definite nell'Allegato Tabella 1 alla Delibera ARERA n. 229/2012/R/gas e ss.mm.ii. (pubblicate sul sito internet www.arera.it il 1.06.2012). **13.4** Ogni modifica negli utilizzi del gas oggetto della fornitura deve essere preventivamente comunicata al Fornitore. Il Cliente potrà attuare la variazione comunicata solo a seguito di autorizzazione scritta del Fornitore e, ove necessario, previa integrazione del Contratto. **13.5** Nel caso in cui la comunicazione di variazione d'uso non sia stata effettuata e questo comporti una diversa applicazione di tariffe e/o imposte, dirette o indirette, il Fornitore si riserva il diritto di rifatturare i consumi dell'utenza secondo i corretti valori tariffari e/o fiscali a decorrere dal momento in cui la modifica è stata realizzata. **13.6** Qualora il Cliente abbia ceduto a terzi a qualunque titolo il gas somministrato, il Fornitore, salvo l'esperimento delle azioni civili e/o penali del caso, si riserva, previa contestazione scritta da inviarsi almeno quindici giorni prima, di sospendere la fornitura fino alla cessazione della condotta vietata e fino all'integrale riscossione del danno subito, salva la facoltà del rimedio della risoluzione del presente contratto.

ART. 14 - TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEL GAS (disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di gas naturale)

14.1 I costi di trasporto e di vettoriamento sono compresi nelle Condizioni Tecniche Economiche applicate. Nel caso di variazioni e/o conguagli, il Fornitore procede ad addebitare e/o addebitare al Cliente i relativi importi. **14.2** Il Fornitore si riserva la possibilità di addebitare al Cliente gli eventuali oneri richiesti dal Distributore per le operazioni di attivazione/disattivazione della fornitura e gestione anagrafica dei clienti.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ RELATIVE ALL'IMPIANTO

15.1 La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto Interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. In conformità con il D.M. 37/2008 per la sicurezza degli impianti, il Cliente è responsabile della corretta conservazione e dell'integrità del Contatore Gas e/o Elettrico e dell'eventuale manomissione, salvo eventi indipendenti dalla volontà del Cliente e comunque a lui non imputabili. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore Gas e/o Elettrico in caso di difettoso funzionamento del Contatore Gas e/o Elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore Gas e/o Elettrico e dovrà permettere a questi ultimi l'accesso al loro impianto. Per gli impianti gas, il Cliente dichiara inoltre di osservare le disposizioni previste dalla delibera ARERA n. 40/2014 e ss.mm.ii. **15.2** Il Fornitore si limita ad acquisire le dichiarazioni e le certificazioni di competenza del Distributore, non assume alcuna responsabilità in relazione all'impianto e alle attività di competenza del distributore e/o del Cliente. **15.3** Nel caso di irregolarità del funzionamento dell'impianto, il Fornitore non risponde dei danni subiti dal Cliente o da terzi o a cose salvo che detti danni non siano imputabili al Fornitore a titolo di dolo o colpa grave. **15.4** I Clienti finali che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o si può fare riferimento alle modalità indicate sul sito internet www.arera.it. Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito internet www.cig.it; detti moduli dovranno essere inviati secondo le modalità specificate all'indirizzo riportato nei moduli stessi.

ART. 16 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI DI GAS E DI ENERGIA ELETTRICA

16.1 La rilevazione dei consumi del gas avverrà mediante lettura o telelettura, ove i contatori lo rendano possibile, del contatore da parte del Distributore, quale unico soggetto responsabile dell'attività di lettura, secondo la periodicità minima prevista dalla normativa vigente. **16.2** Il Cliente ha l'obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale incaricato dal Distributore l'accesso ai contatori per la rilevazione dei consumi. In caso di assenza del Cliente, durante il giro di lettura, il personale incaricato dal Distributore lascerà all'utenza del Cliente stesso un apposita comunicazione ai sensi della normativa vigente. Il Fornitore, comunque, mette a disposizione del Cliente una o più modalità di autolettura dei consumi, dandone specifica indicazione in bolletta. L'autolettura, se comunicata secondo le istruzioni riportate in bolletta, sarà valida ai fini della fatturazione solo qualora validata dal Distributore. **16.3** Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine: a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; b) le autoletture comunicate dal Cliente - con le modalità e le tempistiche indicate in fattura - e validate dal Distributore; c) i dati di misura stimati, come messa a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente. In tutti i casi di assenza di dati circa il consumo storico, il Fornitore determinerà i

consumi stessi sulla base del consumo annuo comunicato dal Cliente o dal distributore, avendo anche riguardo della potenza installata. In assenza del dato verrà utilizzato il consumo annuo per la tipologia di utenza, per la zona climatica e per utenze analoghe. **16.4** Il Cliente può richiedere la verifica della correttezza della misurazione dei consumi mediante un sopralluogo volto a verificare l'esattezza della lettura registrata oppure la verifica del gruppo di misura per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di optare per tali possibilità, dovrà comunque presentarne apposita richiesta al Fornitore che provvederà a inoltrarla al Distributore. Il Fornitore provvederà ad indicare al Cliente il costo dell'intervento che verrà addebitato nei seguenti casi: - richiesta di sopralluogo per verificare l'esattezza della lettura registrata, qualora la lettura risulti esatta; richiesta di verifica del gruppo di misura, qualora il misuratore risulti regolarmente funzionante. Nel caso in cui venga accertato il mancato o irregolare funzionamento del contatore oltre ai limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente, il Distributore provvederà alla ricostruzione dei consumi e il Fornitore in conseguenza comunicherà per iscritto al Cliente l'esito della verifica richiesta, provvedendo agli eventuali e conseguenti addebiti o accrediti. Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente eventuali importi addebitati dal Distributore, per la quota di competenza, ai fini della ricostruzione dei consumi. **16.5** Qualora l'impresa di distribuzione di energia elettrica, con riferimento ai clienti trattati per fasce ai sensi del TIS, abbia messo a disposizione esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi, essa riconosce al cliente finale un indennizzo automatico di ammontare pari a 10€

ART. 17 - CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE

17.1 Le Condizioni Tecniche Economiche del Contratto e le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi sono indicate nell'allegato Condizioni Tecniche-Economiche. Le Condizioni Tecniche Economiche prevalgono sulla Proposta di Contratto e sulle CGC, ove discordanti. **17.2** A fronte della fornitura, SEI Energia s.r.l. emetterà, senza costi aggiuntivi per il Cliente, le fatture che consistono nella "bolletta sintetica" redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0 e nel "dettaglio della fattura", che è disponibile al Cliente che ne faccia richiesta esplicita ai canali di contatto di SEI Energia s.r.l. SEI Energia s.r.l. assolve agli adempimenti fiscali relativi alla fatturazione elettronica trasmettendo, ai sensi della normativa in vigore, i dati necessari all'Agenzia delle Entrate. **17.3** Previa registrazione sul Portale senza alcun costo, le fatture sono emesse in formato digitale e sono consultabili sul Portale. Qualora il Cliente scelga di ricevere copia della fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo all'attivazione, l'esecuzione del Contratto proseguirà con l'invio cartaceo della bolletta. Il Cliente che ha scelto nella Proposta di Contratto di ricevere le bollette digitali, è a conoscenza e accetta che per usufruire del servizio deve registrarsi al Portale; SEI Energia s.r.l. informerà il Cliente, tramite un messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica della messa a disposizione della bolletta digitale nell'area riservata del Cliente sul Portale. Il Cliente potrà disattivare il servizio bolletta digitale in qualsiasi momento. In caso di mancata registrazione del Cliente al Portale o di disattivazione del servizio bolletta digitale, SEI Energia s.r.l. invierà le bollette in formato cartaceo all'indirizzo di fornitura del Cliente senza addebito di costi o altri effetti, fatto salvo quanto diversamente previsto, eventualmente, nelle Condizioni Tecniche Economiche delle offerte del mercato libero. Il Cliente potrà attivare il servizio bolletta digitale anche in un momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, registrandosi al Portale e selezionando lo stesso servizio nell'area riservata del Cliente. **17.4** Nel caso in cui il Cliente chieda una copia di una fattura per uno specifico periodo di competenza, per il quale sia già stata inviata una fattura cartacea, la stessa sarà resa disponibile senza costi aggiuntivi in formato digitale.

ART. 18 - FATTURAZIONE, PAGAMENTI E RIMBORSI

18.1 I consumi rilevati come indicato all'Art. 16 saranno utilizzati ai fini della fatturazione; e l'invio delle relative fatture non comporterà alcuna spesa. Per il Cliente che ha sottoscritto un contratto per la somministrazione di Gas a Condizioni Tecniche Economiche di tutela definite da ARERA, se nel periodo cui si riferisce la fattura vengano contabilizzati consumi effettivi, non possono essere contabilizzati anche successivi consumi stimati nei seguenti casi: a) se la periodicità di fatturazione è mensile, b) se il dato di misura finale del periodo cui si riferisce la fattura è una autolettura comunicata nella finestra temporale indicata in fattura. Per il Cliente che ha sottoscritto un contratto a condizioni di mercato libero, tali limitazioni non saranno applicabili. La fatturazione è da intendersi sempre salvo conguaglio, errori o omissioni e in caso di inesattezza, il Cliente può chiederne la rettifica. SEI Energia s.r.l. darà corso alla rettifica secondo quanto previsto dal TIQV. In caso di malfunzionamento del Contatore Gas o Elettrico, SEI Energia s.r.l. fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore Gas e dal Distributore Elettrico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In caso di somministrazione di solo Gas, la periodicità di fatturazione avviene ai sensi dal TIF: bimestrale per clienti con consumi fino a 5.000 Smc/anno; mensile per clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno. Per i soli clienti forniti sul mercato libero, tale periodicità di fatturazione può essere discrezionalmente derogata con cicli di fatturazione più lunghi o più brevi. Per i PdR per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle fatture è mensile indipendentemente dal consumo annuo. In caso di somministrazione di sola energia elettrica, la periodicità di fatturazione sarà: bimestrale per i clienti domestici e per i clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW; mensile per i clienti non domestici connessi in bassa tensione ma con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. Ai sensi del comma 4.3 del TIF, SEI Energia s.r.l. si riserva la facoltà di aumentare la frequenza di fatturazione per i soli clienti sul mercato libero. SEI Energia s.r.l. emetterà la fattura entro 45 giorni dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella fattura stessa. In caso di ritardo nell'emissione della fattura SEI Energia s.r.l. nella prima fattura utile corrisponderà al Cliente con tutti i PDR/POD in bassa tensione o con consumi complessivi di Gas inferiori ai 200.000 Smc/anno, i seguenti indennizzi automatici: 6 € per un ritardo fino a 10 giorni solari, maggiorato di 2 € ogni 5 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 € per ritardi fino a 45 giorni solari; 40 € per ritardi compresi tra 46 e 90 giorni solari; 60 € per ritardi superiori a 90 giorni solari. In caso di cessazione della fornitura, il Cliente riceve la fattura di chiusura, contenente la restituzione del deposito cauzionale, entro sei settimane dalla cessazione della fornitura; il rispetto di tale termine è garantito quando una Bolletta Digitale è emessa entro 40 giorni dalla data di cessazione e una bolletta cartacea entro 34 giorni. Nel caso di emissione della fattura di chiusura in ritardo, il Cliente con tutti i PdP in bassa tensione o con consumi complessivi di Gas inferiori ai 200.000 Smc/anno ha diritto, nella medesima fattura, ad un indennizzo automatico pari a 4 € in caso di ritardo fino a 10 giorni solari, maggiorato di 2 € ogni 10 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari. In caso di mancata messa a disposizione del dato di misura da parte del Distributore Elettrico e/o Gas, il Cliente riceverà una successiva fattura contabilizzante i consumi effettivi. Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione a SEI Energia s.r.l. i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, decorso un tempo superiore a 30 giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale con tutti i PdP in bassa tensione o con consumi complessivi di Gas inferiori ai 200.000 Smc/anno ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 35 € a carico del Distributore e riconosciuto tramite SEI Energia s.r.l. **18.2** Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a venti giorni dalla data di emissione della stessa. SEI Energia s.r.l. si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 20 €; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura. Nei casi in cui il Cliente risulti a credito nei confronti di SEI Energia s.r.l. tale credito, in caso di Contratto attivo, viene riportato e compensato nella fattura successiva o rimborsato su specifica richiesta del cliente. Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari e postali, le tabaccherie o ricevitorie convenzionate, o presso gli uffici di Nova Siri, Venosa, Rapolla, Matera e Rionero, tramite POS, nonché utilizzando l'addebito in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit). I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta. In caso di addebito in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) si applicano le condizioni riportate in calce alla relativa richiesta. In tal caso, il soggetto abilitato alla

riscossione addeberà solo le fatture per le quali riceverà relativa richiesta da parte di SEI Energia s.r.l. e le fatture continueranno a essere inviate da SEI Energia s.r.l. al Cliente, contrassegnate con apposita dicitura e sovrastampa. Eventuali ritardi di comunicazione dell'avenuto pagamento da parte del soggetto abilitato alla riscossione non saranno imputati al Cliente. Sia per il Gas sia per l'energia elettrica, nei casi previsti dalla regolazione vigente, SEI Energia s.r.l. evidenzierà nelle fatture interessate la facoltà del Cliente di chiedere la rateizzazione nonché i tempi e le modalità con cui richiederla, entro 10 giorni dal termine fissato per il pagamento. Le somme oggetto di rateizzazione saranno suddivise in un numero di rate, non cumulabili e aventi frequenza pari a quella di fatturazione; le somme rateizzate saranno maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. In caso di pagamento effettuato con modalità diverse da quelle comunicate da SEI Energia s.r.l., in assenza della dichiarazione prevista all'art. 1193 del Codice Civile, SEI Energia s.r.l. ha facoltà di imputare prioritariamente l'importo pagato alle fatture con data di emissione anteriore. **18.3** Qualora il Cliente sia persona fisica o un condominio, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, sarà applicato un interesse di mora, su base annua, pari a quanto previsto all'articolo 8 della Delibera ARERA 229/01 e ss.mm.ii., da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Qualora il Cliente non rientri in una delle categorie sopra indicate, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, sarà applicato un interesse di mora, su base annua, pari alla misura prevista dal D. Lgs. 231/02, come di volta in volta applicabile, da attuarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. **18.4** Per i rimborsi di crediti a seguito di cessazione del servizio di fornitura, il Cliente dovrà richiederli a mezzo mail all'indirizzo assistenza.clienti@seienergia.it o rivolgendosi direttamente presso gli uffici dislocati sul territorio, il cui indirizzo è indicato sul sito www.seienergia.it. La richiesta di rimborso verrà gestita entro 60 giorni dalla ricezione. **18.5** Qualora il Cliente abbia diritto a ricevere il rimborso per le accise indebitamente versate, questo sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui SEI Energia s.r.l. potrà a sua volta ottenere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria, dalle Regioni e/o dagli Enti Locali; ed in ogni caso subordinatamente e a seguito dell'effettivo incasso da parte di SEI Energia s.r.l. delle somme corrispondenti a quanto oggetto di rimborso del cliente.

ART. 19 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER MOROSITÀ

19.1 Nel caso di mancato o parziale pagamento, trascorsi almeno dieci giorni solari dalla scadenza della fattura, SEI Energia s.r.l. costituirà in mora il Cliente con diffida ad adempiere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, indicando un termine per il pagamento. SEI Energia s.r.l. specificherà nella diffida ad adempiere le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l'avenuto pagamento. Qualora il Cliente abbia sottoscritto il Contratto scegliendo un'offerta basata integralmente sul Servizio di Tutela gas, SEI Energia s.r.l. addeberà al Cliente le spese postali oltre IVA per l'invio dei solleciti. Qualora il Cliente abbia sottoscritto il Contratto scegliendo un'offerta per il mercato libero, SEI Energia s.r.l. addeberà per i solleciti le sole spese postali oltre IVA e un importo che copra costi per l'attività di gestione e recupero del credito, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. **A)** Con riferimento alla somministrazione di Gas, essa potrà essere sospesa (in conformità con quanto stabilito dalla Delibera ARERA ARG/Gas 99/2011 e ss.mm.ii. per i PdF disalimentabili) mediante richiesta al distributore di chiusura del Contatore Gas e/o altro intervento tecnico equivalente, che può essere inviata non prima che siano trascorsi tre giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida e comunque non prima di 40 giorni dalla notifica al cliente della diffida. Qualora il Cliente, a seguito della sospensione della fornitura, non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro un termine comunque non inferiore a 15 giorni dalla suddetta sospensione, il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 del Codice Civile, senza ulteriore comunicazione da parte di SEI Energia s.r.l. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la predetta sospensione, si potrà, previo avviso al Cliente con apposita comunicazione, procedere all'interruzione della somministrazione di Gas mediante interventi tecnici più complessi e il Contratto si intenderà risolto all'atto dell'esecuzione dell'intervento, per il quale il Cliente è tenuto a consentire al Distributore l'accesso ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il PDR. Saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e di riattivazione della somministrazione di Gas, nei limiti dei costi sostenuti da SEI Energia s.r.l. e nei limiti definiti da ARERA. In riferimento all'art. 9.3 della Delibera ARERA 229/01 e ss.mm.ii., SEI Energia s.r.l. può richiedere la sospensione interruzione della somministrazione di Gas al Distributore, anche senza preavviso, nel caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore Gas ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme agli usi e alle disposizioni contrattuali o qualora il Cliente impedisce o ostacolasse gli incaricati del Distributore nel libero accesso ai locali per la verifica del contatore o per l'ispezione dell'impianto in qualsiasi momento. **B)** Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, nel caso in cui sia decorso il termine per il pagamento indicato in diffida, SEI Energia s.r.l. potrà inviare al Distributore Elettrico la richiesta di sospensione della somministrazione presso il POD del Cliente, non prima che siano trascorsi tre giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida e non prima di 25 giorni dalla notifica al cliente della diffida per i POD connessi in bassa tensione per i quali sia tecnicamente possibile procedere alla riduzione di potenza prima della sospensione come in seguito specificato; per gli altri POD il termine minimo per la richiesta di sospensione è di 40 giorni dalla notifica della diffida al cliente. Nel caso di Cliente che abbia scelto un'offerta diversa dall'offerta basata integralmente sul Servizio di Tutela, per ogni richiesta di sospensione inviata al Distributore Elettrico, SEI Energia s.r.l. potrà addebitare un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A della Del. ARERA 301/12 e ss.mm.ii., attualmente pari a 23 € IVA esclusa, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. Qualora il Cliente, a seguito della sospensione della fornitura, non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro un termine comunque non inferiore a 15 giorni dalla suddetta sospensione, il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 del Codice Civile, senza ulteriore comunicazione da parte di SEI Energia s.r.l. Per i POD connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche, prima della sospensione della somministrazione, verrà effettuata una riduzione di potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà sospesa la somministrazione. **19.2.2** Dal 1° gennaio 2019, nei casi di ritardi nella fatturazione, il cliente può eccepire la prescrizione per consumi risalenti a più di 2 anni, inviando la propria richiesta all'indirizzo mail prescrizione@seienergia.it o contattando il numero 0971-650648. **19.3** Nel caso di morosità del Cliente che rientra tra i "clienti finali non disalimentabili" si applica quanto stabilito dagli artt. 14 e ss. del TIMG e ss.mm.ii. per le forniture di gas e dall'art. 24 del TIMOE e ss.mm.ii. per le forniture di energia elettrica. **19.4** In caso di risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR, SEI Energia s.r.l. sarà tenuta a trasmettere al Distributore Gas: copia delle fatture non pagate; copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; copia della risoluzione del contratto con il Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o dell'ultima fattura pagata; documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente. **19.5** SEI Energia s.r.l., a fronte del pagamento da parte del Cliente moroso delle somme dovute, si impegna a inoltrare senza ritardo al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas la richiesta di riattivazione della somministrazione di cui alle Delibere ARERA 646/2015/R/ee e 574/2013/R/gas e ss.mm.ii.. Nel caso di Cliente che abbia scelto un'offerta diversa dall'offerta basata integralmente sul Servizio di Tutela, per ogni richiesta di riattivazione inviata al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas, SEI Energia s.r.l. potrà addebitare un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A della Del. ARERA 301/12 e ss.mm.ii., attualmente pari a 23 € IVA esclusa, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. **19.6** SEI Energia s.r.l. si riserva di addebitare al Cliente stesso il corrispettivo di sospensione e riattivazione della somministrazione, nel limite dell'ammontare previsto da ARERA, e le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali

accessori, salvo in ogni caso il rimborso dei costi e il risarcimento dei danni subiti da SEI Energia s.r.l. **19.7** In caso di cessazione del Contratto, in presenza di morosità del Cliente, SEI Energia s.r.l. potrà porre in essere qualsiasi azione prevista dalla regolazione vigente a tutela del proprio credito.

ART. 20 - RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

20.1 Il Cliente può inoltrare a SEI Energia s.r.l. un reclamo o una richiesta di informazioni, anche in merito all'offerta applicata, in forma scritta, ai canali di contatto indicati in bolletta e sul sito www.seienergia.it, oppure a SEI Energia s.r.l. Via del Seminario Maggiore, 117 - 85100 Potenza (PZ) o chiamando ai seguenti numeri: 800 904 902 (da rete fissa) - 0971 650648 (da rete mobile). I reclami o le richieste di informazioni devono contenere i seguenti elementi: nome e cognome del reclamante, indirizzo di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo o la richiesta di informazioni, il codice alfanumerico identificativo del POD e/o PDR ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente ed una breve descrizione dei fatti e tutti gli elementi in possesso del Cliente relativamente a quanto verificatosi. **20.2** Per i reclami in forma scritta SEI Energia s.r.l. invia in forma scritta al Cliente una risposta motivata al reclamo entro i termini previsti dal TIQV. **20.3** In caso di reclamo inerente alla fatturazione, di una richiesta di rettifica di fatturazione o di una richiesta di informazione che interessi la fatturazione, SEI Energia s.r.l. provvede ad inviare gli Elementi di Dettaglio nei termini di cui all'articolo 21 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. **20.4** Il Cliente potrà ricorrere gratuitamente alle procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti il contratto, che dovessero sorgere nel corso della fornitura, attivando il Servizio Conciliazione istituito dall'Arera. In alternativa, il Cliente ha la facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, individuate dalla convenzione sottoscritta dall'Arera con Unioncamere e di rivolgersi ad uno degli Organismi ADR (Alternative Dispute Resolution) iscritti nell'elenco pubblicato sul sito dell'Autorità. Sul medesimo sito è pubblicato l'elenco aggiornato degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Tali procedure potranno essere attivate dal Cliente solo a seguito della mancata risposta da parte di SEI Energia s.r.l. ad un reclamo scritto, entro 40 (quaranta) giorni dall'invio o nel caso in cui non venga ritenuta soddisfacente la risposta ricevuta. **20.5** Ai sensi dell'art. 2, comma 24, lett. b), Legge n. 481/1995 e ss.mm.ii. e del TICO, il tentativo di conciliazione avanzi agli organismi di cui al precedente art. 20.4 è obbligatorio nelle materie regolate dall'Arera e condizione di procedibilità dell'azione giudiziale da parte del Cliente finale. La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro esperito dinanzi al Conciliatore si conclude senza accordo; se la Parte che ha attivato la procedura non compare all'incontro, il Conciliatore redige un verbale di mancata comparizione e la procedura è archiviata. Sono escluse dall'obbligo dell'esperimento preventivo del tentativo obbligatorio di conciliazione le controversie: attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; promosse ai sensi degli artt. 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del Consumo e ss.mm.ii.. **20.6** Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654.

ART. 21 - LIVELLI DI QUALITÀ E INDENNIZZI AUTOMATICI

21.1 In applicazione delle previsioni del titolo IV del TIQV e ss.mm.ii., SEI Energia s.r.l. è tenuta al rispetto dei seguenti livelli specifici di qualità: 1) Tempo di rettifica di fatturazione per fatture già pagate dal Cliente o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione; 2) Tempo di rettifica di doppia fatturazione; 3) Risposta motivata ai reclami scritti. **21.2** Dalla data della richiesta del Cliente: 1) la rettifica di fatturazione deve essere eseguita entro il tempo massimo di 60 giorni solari; 2) la rettifica di doppia fatturazione deve essere eseguita entro 20 giorni solari; 3) la risposta motivata ai reclami scritti deve essere fornita entro 30 giorni solari. **21.3** Se lo standard specifico di qualità non è rispettato per cause non dovute a: forza maggiore, ritardi del Distributore a mettere a disposizione dati tecnici richiesti da SEI Energia s.r.l., responsabilità di terzi o a cause non dovute al Cliente stesso, SEI Energia s.r.l. è tenuta a titolo di indennizzo al versamento al Cliente di un importo pari a € 25,00. L'indennizzo non è dovuto: 1) Relativamente ai reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese della fornitura di energia elettrica di cui all'art. 53, comma 53.6 del TIQV; 2) Al cliente finale a cui sia stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto dello stesso livello specifico di qualità; 3) in caso di reclami per i quali non sia possibile identificare il Cliente finale perché non contenenti le informazioni minime di cui all'art. 20.1 del presente Contratto. L'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito: a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base; b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico 50,00 €; c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico di 75,00 €. **21.4** In applicazione del TIQV, SEI Energia s.r.l. è altresì tenuta al rispetto di un livello generale di qualità in merito al tempo di risposta a richieste scritte di informazioni. La percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari deve essere pari al 95% delle pratiche ricevute.

ART. 22 - IMPOSTE E TASSE

22.1 Il Fornitore svolge la funzione di sostituto d'imposta applicando in fattura le imposte gravanti sull'energia elettrica e il gas ed effettua annualmente le dichiarazioni di consumo agli uffici competenti secondo le disposizioni di Legge. Nel caso di regime tributario diverso dall'ordinario, il Cliente è tenuto a certificare la sua posizione con idonea documentazione.

ART. 23 - REGISTRAZIONE

23.1 Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR del 26 aprile 1986, n. 131 (pubblicato in GURI n. 99 del 30.4.1986).

ART. 24 - CONFERMA DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI EX LEGGE 30/12/2004 N.311

24.1 Il Cliente conferma e sottoscrive di aver ricevuto da SEI ENERGIA S.r.l.: il modulo da compilare per la comunicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata [o da attivarsi] la fornitura di gas metano, come previsto dalla Legge 30/12/2004 n. 311; per iscritto tutte le indicazioni necessarie al suo inoltrare per fornire comunicazione dei dati catastali in seguito a stipula del contratto per la fornitura del servizio con SEI ENERGIA S.r.l. Il Cliente è consapevole che la legge citata, all'articolo 1 commi 332, 333 e 334, impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai Clienti i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui viene attivata la fornitura e solleva sin d'ora SEI ENERGIA S.r.l. da qualsiasi responsabilità inerente la propria mancata comunicazione dei dati richiesti per il fine sopra esposto, ovvero la loro incompleta o erronea dichiarazione o trasmissione.

ART. 25 - ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI

25.1 Il Contratto rispetta ove applicabili: il codice di condotta commerciale di Gas e di energia elettrica, allegato alla Delibera ARERA 366/2018/R/com; il D.Lgs. n. 206/2005, in G.U. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. ("Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229", per brevità "Codice del Consumo"), ivi compreso il capo I del Titolo III della Parte III, in materia di diritti dei consumatori nei contratti, come modificato dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 in G.U. 11 marzo 2014, n. 58; la Delibera ARERA 229/01 in G.U. n. 287 del 11 dicembre 2001; D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ("Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quadterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" in G.U. 12 marzo 2008, n. 61 ("D.M. 37/2008").

INFORMATIVA SUI LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE DI COMPETENZA DEI SERVIZI DI VENDITA GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA

SEI Energia S.r.l., con riferimento al TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE (TIQV), informa dei vigenti livelli specifici e generali di qualità commerciale dei SERVIZI DI VENDITA definiti a tutela del cliente finale nell'esecuzione delle prestazioni di propria competenza attualmente vigenti:

Tabella 1 - Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale

Indicatore	Standard specifico
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	30 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di fatturazione	60 giorni solari (90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale)
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione	20 giorni solari

Tabella 2 - Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale

Indicatore	Standard specifico
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari	95%

Casi di indennizzo automatico: In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità di cui alla Tab.1, fatti salvi i casi legati a cause di forza maggiore o imputabili al cliente finale o a terzi, il venditore corrisponde al cliente finale, attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a 25 euro. L'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito: a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base; b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base; c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base. L'indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al cliente finale entro 6 mesi dalla data di ricevimento da parte del venditore del reclamo scritto o della richiesta di rettifica fatturazione o di doppia fatturazione, ad eccezione dei clienti con periodicità di fatturazione quadrimestrale, per cui il termine è fissato in 8 mesi. Ulteriori informazioni sul sito internet dell'Autorità.

COMUNICAZIONE LIVELLI DI QUALITÀ RAGGIUNTI DA SEI ENERGIA NELL'ANNO 2022

I livelli di qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza di SEI Energia S.r.l. e gli indennizzi automatici previsti in caso di infrazione, definiti ai sensi della normativa in vigore, sono riportati nelle clausole del contratto e sono inoltre consultabili all'apposita sezione del sito internet di SEI Energia nonché sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Nel corso del 2022, i livelli specifici e generali di qualità commerciale raggiunti da SEI Energia S.r.l. rispetto alle disposizioni contenute nel TIQV, per tutti i casi di richiesta ricevuti, secondo la classificazione prevista, in base alla tipologia di cliente finale specificata, sono stati i seguenti:

✓ **RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI** (ART.4 - LIVELLO SPECIFICO: 30 GG SOLARI NEL 2022):

SERVIZIO GAS - tempo effettivo medio di risposta:

- 15 giorni (6 casi) per clienti domestici in servizio di tutela con fornitura in bassa pressione (nessun caso del tipo condominio uso domestico); • 19 giorni (4 casi) per clienti domestici mercato libero con fornitura in bassa pressione; • nessun caso per clienti condominio uso domestico e servizio pubblico, mercato libero, con fornitura in bassa pressione; • 19 giorni (2 casi) per clienti altri usi mercato libero con fornitura in bassa pressione.

SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - tempo effettivo medio di risposta:

- 21 giorni (4 casi) per clienti domestici mercato libero con fornitura in bassa tensione; • 15 giorni (2 casi) per clienti non domestici mercato libero con fornitura in bassa tensione; • nessun caso per clienti mercato libero con fornitura in media tensione.

✓ **RISPOSTE A RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI** (ART. 7 - LIVELLO SPECIFICO: 30GG SOLARI NEL 95% DEI CASI): % DI RISPETTO DEL LIVELLO EFFETTIVO: 100% DEI CASI.

SERVIZIO GAS - tempo effettivo medio di risposta:

- 3 giorni (24 casi) per clienti domestici in servizio di tutela con fornitura in bassa pressione; • nessun caso per clienti condominio uso domestico in servizio di tutela con fornitura in bassa pressione; • 1 giorno (36 casi) per clienti domestici mercato libero con fornitura in bassa pressione; • nessun caso per clienti condominio uso domestico mercato libero con fornitura in bassa pressione; • nessun caso per clienti servizio pubblico mercato libero con fornitura in bassa pressione; • 1 giorno (1 caso) per clienti altri usi mercato libero con fornitura in bassa pressione.

SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - tempo effettivo medio di risposta:

- 1 giorno (5 casi) per clienti domestici mercato libero con fornitura in bassa tensione; • 1 giorno (3 casi) per clienti non domestici mercato libero con fornitura in bassa tensione; • nessun caso per clienti mercato libero con fornitura in media tensione;

✓ **RETTIFICHE DI FATTURAZIONE** (ART.5 - LIVELLO SPECIFICO: 90 GG SOLARI NEL 2022 E DI DOPPIA FATTURAZIONE (ART.6 - LIVELLO SPECIFICO: 20 GG SOLARI NEL 2022):

SERVIZIO GAS ED ENERGIA ELETTRICA

- Nessun caso per le tipologie di clienti forniti.

CHIUSURA DA REMOTO ELETTROVALVOLA GAS: AVVERTENZE E CAUTELE (UNI/TS 11689:2022)

SEI Energia SRL informa la propria clientela sulle avvertenze e le cautele da adottare in caso di chiusura da remoto dell'elettrovalvola installata su PdR dotati di smart meter di calibro G4-G6, ai sensi di quanto previsto dalle specifiche tecniche UNI/TS 11689:2022 (Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Telegestione del contatore - Utilizzo in sicurezza dell'elettrovalvola integrata), previsti ai punti 4.2.3, 4.2.3.1 e 4.2.3.2:

DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA O SOSPENSIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE

La fornitura gas sarà disattivata da remoto mediante chiusura dell'elettrovalvola presente sul contatore gas (salvo che risulti impossibile effettuare l'operazione per motivi tecnici).

Il Distributore attuerà la chiusura da remoto e, in caso non sia fattibile, la fornitura rimarrà attiva sino all'esecuzione fisica dell'intervento sul posto.

La chiusura dell'elettrovalvola determina l'interruzione del flusso di gas agli apparecchi di utilizzo (caldaia, scaldacqua, piano cottura ecc.) e, nel caso in cui essi siano in funzione, provoca lo spegnimento delle fiamme e l'intervento dei dispositivi di blocco e di sicurezza (es. termocoppie) eventualmente presenti sugli apparecchi.

Di seguito si riportano alcune precauzioni che il cliente è tenuto ad adottare in queste situazioni:

- è necessario spegnere tutti gli apparecchi di utilizzazione alimentati a gas e chiudere preventivamente tutti i rubinetti di intercettazione posti a monte dei collegamenti degli apparecchi di utilizzazione a gas;
- in caso di esecuzione di lavori sull'impianto di utenza gas è obbligatorio rivolgersi ad un installatore abilitato ai sensi del DM 37/08;
- solo l'installatore abilitato ha titolo per modificare l'impianto di utenza o per installare/ disininstallare in sicurezza gli apparecchi di utilizzazione;
- qualora si intendano disininstallare apparecchi di utilizzazione sarà comunque necessario l'intervento di un installatore abilitato, che dovrà chiudere le predisposizioni dei collegamenti rimaste libere dopo la rimozione degli apparecchi con un idoneo tappo.

SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITÀ

La fornitura gas sarà sospesa da remoto mediante chiusura dell'elettrovalvola presente sul contatore gas (salvo che risulti impossibile effettuare l'operazione per motivi tecnici).

La chiusura dell'elettrovalvola determina l'interruzione del flusso di gas agli apparecchi di utilizzazione (caldaia, scaldacqua, piano cottura ecc.) e, nel caso in cui essi siano in funzione, provoca lo spegnimento delle fiamme e l'intervento dei dispositivi di blocco e di sicurezza (es. termocoppie) eventualmente presenti sugli apparecchi.

Di seguito si riportano alcune precauzioni che il cliente è tenuto ad adottare in queste situazioni:

- è necessario spegnere tutti gli apparecchi di utilizzazione alimentati a gas e chiudere preventivamente tutti i rubinetti di intercettazione posti a monte dei collegamenti degli apparecchi di utilizzazione a gas;
- in caso di esecuzione di lavori sull'impianto di utenza gas è obbligatorio rivolgersi ad un installatore abilitato ai sensi del DM 37/08;
- solo l'installatore abilitato ha titolo per modificare l'impianto di utenza o per installare/ disininstallare in sicurezza gli apparecchi di utilizzazione;
- qualora si intendano disininstallare apparecchi di utilizzazione sarà sempre necessario l'intervento di un installatore abilitato che dovrà chiudere le predisposizioni dei collegamenti rimaste libere dopo la rimozione degli apparecchi con un idoneo tappo;
- in caso di utilizzo di piani di cottura a gas sprovvisti del dispositivo di sorveglianza di fiamma (termocoppia) è necessario sorvegliare con scrupolo la fiamma e in caso di spegnimento, per insufficiente afflusso di gas, è necessario disattivare il piano cottura e chiudere il rubinetto di intercettazione posto immediatamente a monte del collegamento del piano cottura (in corrispondenza del portagomma o del collegamento con tubo di rame o con tubo PLT-CSST);
- in caso di utilizzo di caldaia o scaldacqua è opportuno spegnere sempre l'apparecchio in caso di non utilizzo e qualora si riscontri la mancanza di alimentazione è necessario chiudere la valvola posta a monte del collegamento dell'apparecchio all'impianto di utenza gas.

Argomento (1° livello)	Sub argomento (2° livello)
CONTRATTI Reclami e richieste relativi alle vicende del contratto, quali il recesso, il cambio di intestazione (perfezionamento e costi di voltura e subentro), le eventuali modifiche unilaterali laddove consentite.	Recesso
	Volture e subentri
	Modifiche unilaterali
	Altro
MODALITÀ E SOSPENSIONE Reclami e richieste relativi alle procedure di morosità e all'eventuale riduzione di potenza, sospensione della fornitura e alla relativa riattivazione, interruzioni dell'alimentazione e cessazione amministrativa, nonché quelli sul Corrispettivo relativo a morosità pregresse (Cmor).	Morosità
	Sospensione e riattivazione
	Cmor (Corrispettivo morosità pregresse)
	Altro
MERCATO Reclami e richieste sulle modalità di conclusione dei nuovi contratti, reclami relativi alle tempistiche dello switching e alle condizioni economiche proposte dal venditore in sede di offerta rispetto a quelle previste in contratto ed applicate.	Presunti contratti non richiesti
	Cambio fornitore
	Condizioni economiche nuovi contratti
	Doppia fatturazione
	Altro
FATTURAZIONE Reclami e richieste relativi alla correttezza dei consumi e dei corrispettivi fatturati, all'autolettura, alla periodicità di fatturazione, inclusa la fattura di chiusura, all'effettuazione di pagamenti e rimborsi.	Autolettura (uso della)
	Ricalcoli
	Consumi stimati errati
	Periodicità e fattura di chiusura
	Pagamenti e rimborsi
MISURA Reclami e richieste relativi al funzionamento e alla sostituzione del misuratore (programmata o non programmata) o alla mancata effettuazione delle letture, incluso il malfunzionamento della telelettura, alle tempistiche e modalità di verifica del misuratore, alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento	Cambio misuratore
	Verifica e ricostruzione
	Mancate letture
	Altro
CONNESSIONE, LAVORI E QUALITÀ TECNICA Reclami e richieste sulle tempistiche di esecuzione delle prestazioni (connessioni, attivazioni, spostamenti), sui costi indicati nei preventivi, sulla continuità del servizio e sui valori della tensione o della pressione di fornitura, nonché attinenti alla sicurezza.	Preventivi/attivazioni/lavori (tempi, costi)
	Continuità
	Valori della tensione/pressione
	Sicurezza
	Altro
BONUS SOCIALE Reclami e richieste relativi a mancate o ritardate validazione di domande da parte del distributore, tempi di erogazione, improprie cessazioni.	Validazioni
	Cessazioni
	Erogazioni
	Altro
QUALITÀ COMMERCIALE Reclami e richieste riguardanti il funzionamento del servizio clienti, nonché la corresponsione degli indennizzi previsti dalla regolazione per le attività di vendita e di distribuzione.	Servizio clienti (call center, sportelli, altri servizi)
	Indennizzi
	Altro
ALTRO Reclami e richieste riguardanti fattispecie non riconducibili alle categorie precedenti/non competenza	

MODALITÀ DI INOLTRO DEI RECLAMI Segnalando la disponibilità del Numero Verde 800 904902 (0971-650648 da telefono cellulare) per informazioni e assistenza, in orari d'ufficio, qui di seguito informiamo circa le modalità di inoltro dei reclami, in ottemperanza alle disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA). Il reclamo inerente il servizio ricevuto o la mancata osservanza degli obblighi aziendali può essere segnalato in forma scritta a SEI Energia S.r.l. in uno dei modi seguenti: compilando e spedendo il presente modulo in busta chiusa all'indirizzo già indicato in alto a destra; inviando una lettera all'indirizzo SEI Energia S.r.l. - Gestione Reclami - Via del Seminario Maggiore n°117 - 85100 Potenza; mediante fax allo 0971-1778005; tramite mail all'indirizzo assistenza.clienti@seienergia.it. Ai sensi del TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE (TIQV), emanato dall'ARERA, SEI Energia S.r.l., acquisendo il reclamo, eseguirà la registrazione dello stesso e vi assegnerà un codice identificativo univoco, ai fini di eventuali successive operazioni di gestione e verifica. Per i reclami relativi al servizio di vendita, SEI Energia S.r.l. si impegna a risolvere i problemi riscontrati ed a rispondere al Cliente entro il minor tempo possibile e comunque nel rispetto dei livelli di servizio indicati dall'Autorità. Per i reclami relativi al servizio di distribuzione, non di propria competenza, SEI Energia S.r.l. provvederà ad inoltrarli per conto dei Clienti finali alle Società di distribuzione competenti per territorio, che dovranno intervenire per la rimozione delle irregolarità riscontrate rispondendo a SEI Energia S.r.l. entro i termini del livello di qualità previsto. A sua volta, SEI Energia S.r.l. trasferirà tempestivamente in forma scritta ai Clienti finali quanto comunicato dalle Società di distribuzione. Ulteriori informazioni sono sui siti internet www.SEIenergia.it oppure www.autorita.energia.it.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Con riferimento agli artt. 13 "Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato" e 14 "Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano raccolti presso l'interessato", il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

a) **TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI:** SEI ENERGIA Srl, con sede legale in Via del Seminario Maggiore n°117 - 85100 Potenza - P.IVA 01541700769, telefono 0971 1770001, fax 0971 1778005, pec sei.energia@pec.it, mail info@seienergia.it. Rappresentante Legale Vincenzo Francesco Latorraca, c.f. LTRVCN59S28G110D, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società. Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Regolamento, a favore dell'interessato, ed eventuali revoche del consenso prestato potranno essere rivolte al Titolare del Trattamento.

b) **FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:** i dati personali forniti verranno trattati per finalità connesse all'attuazione degli adempimenti relativi ad obblighi legislativi o per esclusive ragioni funzionali nell'ambito dell'esecuzione del contratto. Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità per il Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.

c) **CATEGORIE DI DATI TRATTATI:** dati anagrafici del titolare dell'utenza o del rappresentante legale, dati anche storici riferiti alle utenze nella titolarità del cliente finale, incluse tutte le specifiche di natura tecnica, contabile o fiscale connesse, relative alle modalità di pagamento dei corrispettivi.

d) **ORIGINE DEI DATI:** i dati trattati sono comunicati direttamente dal Cliente finale ovvero possono essere recuperati o verificati, ove disponibili, sui sistemi informatici o dalle banche dati previste dalle leggi vigenti.

e) **TEMPI DI INVIO DELL'INFORMATIVA:** qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato, il Titolare s'impegna ad inviare la presente informativa nella prima comunicazione utile, o al massimo entro un mese dal ricevimento dei dati trasmessi dall'interessato.

f) **DESTINATARI DEL TRATTAMENTO:** i dati saranno comunicati a tutti i Soggetti deputati per Legge a svolgere attività funzionali all'espletamento degli obblighi contrattuali o legislativi vigenti, o per finalità strettamente legate all'erogazione del servizio. A parte tali categorie di soggetti, i dati non saranno comunicati a terzi.

g) **TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO O A UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE:** i dati non saranno trasferiti verso tali destinazioni.

h) **CONSERVAZIONE DEI DATI:** i dati verranno conservati per tutta la durata del contratto e successivamente a norma di Legge.

i) **DIRITTI DI ACCESSO AI DATI:** secondo quanto previsto agli articoli dal 15 al 22 e art. 13 del Regolamento, il Cliente ha diritto all'accesso ai propri dati personali, alla loro rettifica, alla cancellazione degli stessi o alla limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Il Cliente ha inoltre il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

j) **TRATTAMENTO DATI PER FINALITÀ DI MARKETING:** previo specifico consenso reso per tali finalità, da manifestarsi mediante sottoscrizione nell'apposito spazio, alcuni dati (in particolare indirizzi di recapito, numeri di telefono ed e-mail) potranno essere utilizzati esclusivamente dal Titolare per l'invio di proposte commerciali da parte del Titolare stesso. Il conferimento del consenso è facoltativo e non comporterà pregiudizio alcuno in relazione al rapporto contrattuale in essere con il Titolare del trattamento. Il Titolare si riserva il diritto di apportare alla presente informativa sul trattamento dei dati personali tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme vigenti, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento. In tali occasioni, i Clienti saranno informati delle modifiche intervenute e potranno visionare la nuova informativa dal sito internet del Titolare www.seienergia.it. L'informativa al trattamento dei dati resa ai sensi della norma è sempre disponibile, nella versione aggiornata, sul sito internet di SEI Energia, alla sezione "informativa privacy".

INFORMATIVA RELATIVA ALLA VIGENTE COPERTURA ASSICURATIVA PER INCIDENTI DA GAS E ALLE MODALITÀ DI DENUNCIA DI EVENTUALE SINISTRO (rif. deliberazione n. 191/2013/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

SEI ENERGIA Srl, ai sensi della sopra citata Delibera, informa che è in vigore una copertura assicurativa per eventuali danni possano conseguire ad incidenti per l'uso del gas. Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione n. 191/2013/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: - i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard; - i consumatori di gas metano per autorizzazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di riconsegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal Cig (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il Consumatore di Energia al numero verde 800.166.654 (attivo tutti i giorni lavorativi dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 16,00) o agire con le modalità indicate nei siti internet www.autorita.energia.it o www.cig.it alla pagina "Assicurazione utenti finali". Informazioni possono essere richieste anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo assigasc@sig.it o via fax al numero 02.72001646.

INFORMATIVA RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATA L'UTENZA GAS NATURALE E/O ENERGIA ELETTRICA (riferimento art. 1, comma 333, della Legge n°311 del 30/12/2004)

La Legge finanziaria 2005 (legge 30/12/2004 n. 311), all'articolo 1 commi 332, 333 e 334, ha imposto a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai Clienti i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui viene attivata la fornitura a loro intestata, anche nel caso in cui non siano proprietari o titolari di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc.) sull'immobile stesso, ma ne siano ad esempio conduttori o comodatari. Tale obbligo vige in occasione di nuovi contratti, rinnovi contrattuali (anche il rinnovo tacito alla prima occasione, rif. Provvedimento Ag. Entrate 44E/05) o in presenza di modifica di condizioni contrattuali. Sono escluse dal presente provvedimento le utenze relative ad Enti Pubblici. Sarà cura di SEI Energia S.r.l., una volta ricevuta la dichiarazione, provvedere alla trasmissione dei dati in essa contenuti all'Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla stessa Legge finanziaria 2005, dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16.3.2005 e dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2.10.2006. Considerata l'importanza dell'adempimento richiesto dalla legge, La invitiamo a compilare la dichiarazione in tutte le sue parti, precisando che SEI Energia S.r.l. provvederà all'invio dei dati dichiarati, rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la comunicazione richiesta non venga prodotta dal Cliente, ovvero venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti. Al riguardo La informiamo che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c del D.P.R. 29.9.1973 n. 605, modificato dall'art. 2 del D.L. 30.9.2005 n. 203, convertito dalla L. 2.12.2005 n. 248 qualora venga omessa la comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente alla Società che svolge attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, ovvero qualora tali

dati vengano comunicati in maniera inesatta, è applicabile al Cliente la sanzione amministrativa da 103 € a 2.065 €. Inoltre, in base a quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 44/E del 19.10.2005, nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali, da parte del Cliente, la Società di somministrazione deve farne segnalazione all'Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso. Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede l'obbligo di comunicazione dei dati catastali, potrà rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate al numero 848.800.444, oppure consultare il sito INTERNET www.agenziaentrate.gov.it. ART.25 - CONFERMA DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI EX LEGGE 30/12/2004 N.311: Accettando le Condizioni Generali di Fornitura, il Cliente dichiara espressamente di aver ricevuto da SEI ENERGIA S.r.l.: il modulo da compilare per la comunicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata (o da attivarsi) la fornitura di gas metano e/o di energia elettrica, come previsto dalla Legge 30/12/2004 n. 311; per iscritto tutte le indicazioni necessarie al suo invio per fornire comunicazione dei dati catastali in seguito a stipula del contratto per la fornitura del servizio con SEI ENERGIA S.r.l. Il Cliente è consapevole che la legge citata, all'articolo 1 commi 332, 333 e 334, impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai Clienti i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui viene attivata la fornitura e solleva sin d'ora SEI ENERGIA S.r.l. da qualsiasi responsabilità inerente la propria mancata comunicazione dei dati richiesti per il fine sopra esposto, ovvero la loro incompleta o erronea dichiarazione o trasmissione.

ALLEGATO 4 del CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA DI GAS NATURALE E/O DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI FINALI (Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com ss.mm.ii)
NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in alternativa all'offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI (imprese fino a 50 addetti e con un fatturato non superiore a 10 milioni di euro), Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale:

Identità dell'impresa e dell'operatore commerciale

Nome impresa SEI Energia S.r.l., Indirizzo utile anche per l'invio di reclami scritti o per l'esercizio del diritto di ripensamento: SEI Energia S.r.l., via del Seminario Maggiore 117 - 85100 POTENZA PZ.

Codice identificativo o nome del personale commerciale che l'ha contattata: _____
Data e ora del contatto ____/____/____ - ____:____
Firma del personale commerciale che l'ha contattata _____

Scadenze ed eventuali oneri per l'attivazione del contratto: Data di presunta attivazione: vedasi art. 1 delle Condizioni Generali di Fornitura. Periodo di validità della proposta: 45gg dalla data della sottoscrizione, trascorsi i quali, senza ricevere accettazione da parte del Fornitore, essa è da intendersi decaduta e priva di ogni effetto. Eventuali oneri a carico del cliente: nessuno. Contenuto del contratto: il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole: prezzo del servizio, durata del contratto, modalità di utilizzo dei dati di lettura, modalità e tempistiche di pagamento, conseguenze del mancato pagamento, eventuali garanzie richieste, modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso, modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita. **Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa:** Copia contratto; Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti finali domestici e con esclusione delle offerte non generalizzate di cui al comma 5.2 dell'Allegato A, deliberazione 51/2018/R/com.). Diritto di ripensamento: Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro: 14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale); 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.

BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO (come da D.M. 28-12-2007, pubblicato in G. U. 18/02/2008, n. 41). L'accesso al bonus è subordinato alla presentazione di apposita domanda presso i Comuni o i CAF abilitati e spetta ai clienti domestici che si trovano in gravi condizioni di salute, o ai clienti domestici presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza.

COMUNICAZIONE RIVOLTA AI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE: BONUS SOCIALE GAS E LUCE (Informativa ai sensi della Delibera 26 settembre 2013 402/13/R/com - TIBEG)

Il bonus sociale è uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose. Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico sono: 1. appartenere ad un nucleo familiare riconducibile all'ISEE non superiore a 12.000 euro, oppure 2. appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure 3. appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza. Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o luce attiva. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia - elettrico, gas - per anno di competenza.

COSA DEVONO FARE I CITTADINI PER OTTENERE I BONUS PER DISAGIO ECONOMICO

Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico, tra cui il bonus gas e il bonus luce, saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che gli interessati debbano più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF. Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.). Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l'INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni che l'Autorità sta definendo in materia di riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico) al SIL, che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.

QUALI BONUS VERRANNO EROGATI AUTOMATICAMENTE

Ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente (ossia senza presentare domanda) il bonus per disagio economico per luce, gas, e acqua. Non verrà invece erogato automaticamente il bonus per disagio fisico. Pertanto i soggetti interessati, dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

FAC-SIMILE